

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Causa C-605/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro – Obbligo di trasparenza – Notifica delle «partecipazioni rilevanti» acquisite nel capitale di società da «persone che agiscono di concerto» – Direttiva 2004/109/CE – Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma – Nozione di «obblighi più severi» – Direttiva 2004/25/CE – «Vigilanza» da parte di un'autorità designata in conformità all'articolo 4 di tale direttiva)

(2021/C 462/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM

Convenuta: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l'osservanza di siffatti obblighi a un'autorità di tale Stato membro, designata in conformità all'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

⁽¹⁾ GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 9 — Repubblica ceca) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Causa C-107/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo» – Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti – Primato del diritto dell'Unione)

(2021/C 462/05)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 9

Parti nel procedimento principale

Attore: XR

Convenuta: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi.
- 2) Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, che statuisce dopo l'annullamento della sua decisione da parte di un giudice superiore, sia vincolato, ai sensi del diritto processuale nazionale, dalle valutazioni in diritto di detto giudice superiore, quando tali valutazioni non sono compatibili con il diritto dell'Unione.

(¹) GU C 131 dell'8.4.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/SE

(Causa C-768/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 2, lettera j), terzo trattino – Nozione di «familiare» – Adulto che chiede protezione internazionale sulla base del suo legame familiare con un minore che ha già ottenuto la protezione sussidiaria – Data rilevante per valutare la qualità di «minore»)

(2021/C 462/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: SE

con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, qualora un richiedente asilo, che è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante nel quale si trova il figlio minore non coniugato, intenda trarre dallo status di protezione sussidiaria ottenuto da tale minore il diritto di asilo ai sensi della legislazione di tale Stato membro che concede un simile diritto alle persone di cui all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, la data rilevante per valutare se il beneficiario di tale protezione sia un «minore», ai sensi della disposizione in questione, al fine di statuire sulla domanda di protezione internazionale presentata da tale richiedente asilo, è la data in cui quest'ultimo ha depositato, se del caso informalmente, la propria domanda di asilo.
- 2) L'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, della medesima e con l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «familiare» non richiede una ripresa effettiva della vita familiare tra il genitore del beneficiario di protezione internazionale e il figlio.